



DETERMINAZIONE N.

2280

del 31 OTT. 2013

Art. n. 849/2007 all. 328

**OGGETTO: FONDAZIONE IRCCS "OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA" (ORA FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO") / HOSPITAL SERVICE S.R.L. / CIPELLI LAVANDERIA INDUSTRIALE S.R.L. IN A.T.I. CON PADANA EVEREST S.P.A. E TINTORIA LOMBARDA DI FASOLI ALDO S.P.A. - PIU' RICORSI AL T.A.R. PER LA LOMBARDIA, SEZIONE DI MILANO, ED AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, RITIRO E CONSEGNA DELLA BIANCHERIA PIANA E DI VESTIARIO PER IL PERSONALE - PRESA D'ATTO DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI ALL'AVV. ROCCO MANGIA DEL FORO DI MILANO.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso quanto segue.

In forza di determinazione n. 784 del 26.3.2007, l'allora Fondazione IRCCS "Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena" (ora Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico") indiceva pubblico incanto per l'affidamento del contratto di appalto del servizio di noleggio, ritiro e consegna della biancheria piana e di vestiario per il personale, della durata di 48 mesi, sulla base di un importo annuo presunto pari a €. 2.450.000,00, Iva esclusa (e quindi di valore pari, nel quadriennio, a €. 9.800.000,00, Iva esclusa), nel contempo approvando, fra gli altri atti e documenti di gara, il relativo bando.

Con ricorso giurisdizionale notificato il 6.11.2007, e successivi motivi aggiunti notificati il 15.11.2007 (R.G. n. 2374/2007), la Soc. Hospital Service S.r.l. chiedeva al T.A.R. per la Lombardia - Milano l'annullamento della determinazione n. 2666 del 15.10.2007, con la quale l'Istituto disponeva di non dare seguito all'aggiudicazione a favore della medesima Società ricorrente per non avere conseguito il fatturato richiesto dal bando di gara e per l'insussistenza dei requisiti di moralità prescritti dalla legge in capo all'unico titolare della stessa, nel contempo dichiarando provvisoriamente aggiudicataria del servizio l'A.T.I. Cipelli Lavanderia Industriale S.r.l. (capogruppo) e le Società Padana Everest S.p.a. e Tintoria Lombarda di Fasoli Aldo S.p.a..

Contro gli atti di gara e la stessa aggiudicazione ricorreva pure, in via incidentale, l'A.T.I. contro interessata, sotto diversi profili.

Con decisione n. 1761 del 19 maggio 2008, il T.A.R. per la Lombardia - Milano, Sezione Prima, accoglieva il ricorso principale della Soc. Hospital Service S.r.l., unitamente ai motivi aggiunti, compensando le spese di lite, e respingeva il ricorso incidentale dell'A.T.I. contro interessata, di fatto rovesciando l'esito della procedura concorsuale.

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N. 2280 del 31 OTT. 2013

All. n. 849/2007 all. 328

Avverso la richiamata decisione dei Giudici di Prime Cure, ricorreva in appello la Soc. Cipelli Lavanderia Industriale S.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. costituita con le Società Padana Everest S.p.a. e Tintoria Lombarda di Fasoli Aldo S.p.a., avanti il Consiglio di Stato, integrando i motivi originari di ricorso con motivi aggiunti (R.G. n. 6095/2008). Appellavano pure, in via incidentale cd. impropria, la Padana Everest S.p.a. e la Tintoria Lombarda di Fasoli Aldo S.p.a., Società mandanti nell'A.T.I. ricorrente.

Dopo avere già respinto in sede cautelare la richiesta di sospensione degli effetti dell'impugnata decisione di primo grado (cf ordinanza n. 6031/2008 dell'11.11.2008) e dopo avere dato corso a separato provvedimento istruttorio (cf ordinanza n. 4757/2008 del 9.9.2008), con sentenza n. 7257 del 19.11.2009, a seguito di deposito del dispositivo di decisione in data 13.7.2009, la Sezione Quinta del Consiglio di Stato respingeva l'appello principale e quello incidentale, dichiarando compensate le spese di quel grado di giudizio.

Nel frattempo, in data 16.7.2008, la Soc. Cipelli Lavanderia Industriale S.r.l. notificava ricorso giurisdizionale per l'annullamento, previa sospensione, della determinazione n. 1334 del 13.6.2008 (R.G. n. 1611/2008), con la quale la Fondazione IRCCS prendeva atto di quanto deciso dal T.A.R. per la Lombardia – Milano, Sezione Prima, con sentenza n. 1761/2008, sull'iniziativa giudiziale della Soc. Hospital Service S.r.l., affidando a quest'ultima l'appalto per il servizio in parola.

Con decreto decisorio n. 2843/2012 del 26.9.2012, tenuto conto dell'atto depositato il 6.7.2012, con il quale Parte ricorrente dichiara di non avere più interesse al ricorso, il T.A.R. per la Lombardia – Milano, Sezione Prima, dichiarava l'improcedibilità del ricorso di cui al R.G. n. 1611/2008, con compensazione delle spese di lite.

Relativamente a ciascuno dei ricorsi giurisdizionali *supra* richiamati (primo ricorso avanti il T.A.R. per la Lombardia – Milano e relativo appello in Consiglio di Stato; secondo ricorso avanti il T.A.R. per la Lombardia – Milano), con riguardo ad ogni loro fase e stato, con attività di cui si dà conto ai relativi atti 849/2007, l'Istituto affidava il proprio patrocinio all'avv. Rocco Mangia del Foro di Milano.

In data 3 ottobre 2013, l'avv. Rocco Mangia presentava nota provvisoria, in relazione all'attività di difesa svolta nell'interesse dell'Istituto, per un importo di €. 56.971,96, comprensivo di Iva e CPA (all. 327 in atti 849/2007), che si assume congrua anche in relazione al valore della gara, al numero dei procedimenti giurisdizionali avviati ed alla loro articolazione in sub-fasi.

Il costo complessivo di cui alla su richiamata nota provvisoria è stato registrato nei bilanci degli anni di competenza.

Con i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N. **2 2 8 0** del **3 1 OTT. 2013**

Art. n. 849/2007 all. 328

**DETERMINA**

- 1) di prendere atto della sentenza n. 7257 del 19.11.2009, a seguito di deposito del dispositivo di decisione in data 13.7.2009, della Sezione Quinta del Consiglio di Stato, con la quale è stato respinto l'appello principale e quello incidentale di cui alla causa R.G. n. 6095/2008, dichiarando compensate le spese del grado di giudizio;
- 2) di prendere atto del decreto decisivo n. 2843/2012 del 26.9.2012, tenuto conto dell'atto depositato il 6.7.2012 da Parte ricorrente che afferma di non avere più interesse al ricorso, col quale il T.A.R. per la Lombardia – Milano, Sezione Prima, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso di cui al R.G. n. 1611/2008, con compensazione delle spese di lite;
- 3) di liquidare, nell'ammontare esposto di €. 56.971,96, comprensivo di Iva e CPA (all. 327 in atti 849/2007), la nota provvisoria del 3 ottobre 2013, rassegnata dall'avv. Rocco Mangia per l'attività professionale svolta nei giudizi dinanzi al T.A.R. per la Lombardia – Milano (R.G. n. 2374/2007 e R.G. n. 1611/2008) ed al Consiglio di Stato (R.G. n. 6095/2008) di cui trattasi, per ogni loro stato e fase;
- 4) il costo complessivo di cui alla nota provvisoria su richiamata è stato registrato nei bilanci degli anni di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Oreste Basilico)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA **3 1 OTT 2013** N. **2 2 8 0**

Procedimento presso UOC Approvvigionamenti  
Responsabile del procedimento: avv. Gianluca Bracchi

IRCCS di natura pubblica

[www.Albopretorionline.it](http://www.Albopretorionline.it) 13/1/13